



**Tribunale di Busto Arsizio**  
**Seconda Sezione Civile**  
**Crisi d'impresa e procedure concorsuali**

Il giudice designato

Esaminati gli atti del Piano di Ristrutturazione dei debito del Consumatore proposto da

residente in \_\_\_\_\_ con l'assistenza e l'ausilio dell'O.C.C. nella  
persona del \_\_\_\_\_ nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli  
artt. 67 e ss C.C.I. con provvedimento dell'Occ Segretariato Sociale sede di Buscate in data  
19.5.2022,

Rileva:

Il Tribunale adito deve ritenersi competente ai sensi dell'art. 27 c. 2 CCI in quanto il soggetto  
sovraindebitato risulta residente nel \_\_\_\_\_ facente parte della  
Circoscrizione del Tribunale adito,.

Il piano, depositato in data 9.5.2023 e meglio precisato ed integrato in data 30.5.2023, è  
corredato dalla documentazione prevista dagli artt. 67 e 68 CCII.

Il debitore risulta versare in uno stato di sovraindebitamento da intendersi quale incapacità di  
far fronte integralmente ai debiti esigibili o di imminente scadenza sia facendo ricorso alla  
propria capacità reddituale che facendo ricorso al proprio patrimonio, peraltro non  
immediatamente liquidabile.

Le obbligazioni assunte, come ha accertato il Professionista incaricato, sono state tutte  
contratte per ragioni estranee ad una attività imprenditoriale o professionale, attività  
imprenditoriale o professionale che peraltro il debitore \_\_\_\_\_ non risulta avere mai  
svolto.

La proposta prevede il pagamento integrale dei creditori integrale dei crediti prededucibili ed  
il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella  
realizzabile in caso di liquidazione (in particolare, il pagamento del creditore ipotecario, dei  
creditori ex art. 2751bis n. 2 c.c. e del creditore \_\_\_\_\_ in ragione del





29,40 %, come da conteggio rielaborato dall'OCC in data 10.7.2023) nonché il pagamento del ceto chirografario nella misura del 14,24%, nel termine massimo di 100 rate mensili (otto anni e mezzo) dall'omologazione, e soddisfa inoltre i requisiti previsti dall'art. 67 CCI.

Le risorse necessarie per l'adempimento del Piano verranno rese disponibili dal debitore attraverso il proprio reddito da lavoro dipendente, rispetto al quale il Professionista ha verificato una ragionevole prevedibile stabilità del rapporto.

Non sono stati rilevati dal Professionista incaricato e neppure emergono, dalla documentazione depositata, condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 CCI

Il Professionista incaricato ha inoltre rilevato come la situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore non è imputabile a colpa grave o malafede o frode in quanto derivante dal mancato corretto assolvimento dell'obbligo di restituzione delle rate di mutuo in concomitanza con un periodo di disoccupazione derivante da licenziamento.

#### **PQM**

Visto l'art. 70 CCI e ritenuta l'ammissibilità del piano e della proposta formulati

#### **DISPONE**

la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale

#### **DISPONE**

che l'OCC comunichi ai creditori - entro 30 giorni - proposta e piano, ivi compresa la propria relazione del 10.7.2023, nonché copia del presente decreto.

I creditori sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata dando avviso che, in mancanza, le ulteriori comunicazioni verranno effettuate in cancelleria.

I singoli creditori, entro venti giorni dalla comunicazione, possono presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC.

Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per le osservazioni l'OCC, sentito il debitore, depositerà nota finale al giudice eventualmente proponendo le modifiche del piano ove ritenute necessarie.

Busto Arsizio, il 25/07/2023

Il Giudice Delegato

